

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III Pen. 13 aprile 2023, n. 15453 - Galterio, pres.; Liberati, est.; Giordano, P.M. (conf.) - Senestrari, ric. (*Cassa in parte con rinvio App. Brescia 28 giugno 2022*)

Caccia e pesca - Caccia - Cattura e/o abbattimento di vari esemplari di specie protette - Cattura e detenzione in piccole gabbie di esemplari di peppola e di fringuelli utilizzati come richiami - Reato di maltrattamento.

La fattispecie di cui all'art. 544 ter c.p. si caratterizza quale reato a forma libera, modellato sullo schema dell'art. 582 c.p., di guisa che è sufficiente che l'azione sia causale rispetto all'evento tipico. Accanto a una condotta generatrice di lesioni, si colloca altra condotta, ugualmente rilevante sul piano penale, che attenti al benessere dell'animale e alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell'animale che vanno inscindibilmente salvaguardate. Peraltro, la nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale. E, in questo senso, la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza, inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche vale certamente a integrare la fattispecie nei termini oggi richiesti dal legislatore (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 24 settembre 2014, n. 39159, Muccini, rv. 260.295, in *Dir. pen. e processo*, 2014, 10, 1176.

*

Cass. Sez. III 12 aprile 2023, n. 15238 - Ramacci, pres.; Andronio, est.; Molino, P.M. (conf.) - Cesarulo, ric. (*Conferma App. Salerno 10 maggio 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Divieto di abbandono di rifiuti - Reato di inottemperanza alla ordinanza di rimozione dei rifiuti - Individuazione del momento consumativo del reato.

Il reato di cui all'art. 255, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 ha natura permanente e la scadenza del termine per l'adempimento non indica il momento di esaurimento della condotta, bensì l'inizio della fase di consumazione che si protrae sino al momento dell'ottemperanza all'ordine ricevuto. Tale principio muove dal presupposto che la natura di reato omissivo permanente della contravvenzione è individuata tenendo conto del fatto che il termine per l'adempimento di quanto indicato nell'ordinanza è fissato al solo fine di stabilire il regolare e tempestivo adempimento della prescrizione, che può essere adempiuta in modo utile, sia pure tardivo; sicché non viene meno l'obbligo di agire anche dopo la scadenza del termine (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 3 settembre 2018, n. 39430, Pavan, rv. 273.841, in *Foro it.*, 2018, 12, 2, 707, e in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 11, 761; Cass. Sez. III 30 luglio 2015, n. 33585, Rosano, rv. 264.439, in *Ambiente e sviluppo*, 2016, 1, 67.

*

Cass. Sez. III 30 marzo 2023, n. 13310 - Ramacci, pres.; Andronio, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Longo, ric. (*Cassa in parte senza rinvio G.I.P. Trib. Ancona 24 febbraio 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso - Impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato - .

Nel caso di impiego di un mezzo di trasporto diverso da quello comunicato, è configurabile il reato di cui all'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto il soggetto effettua un'attività in carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 12 febbraio 2018 (ud. 28 novembre 2017), n. 6739, Arruzzo, rv. 272.316, in *Foro it.*, 2018, 5, 2, 330, e in *Ambiente e sviluppo*, 2018, 5, 344.

*

Cass. Sez. III 20 marzo 2023, n. 11564 - Ramacci, est.; Aceto, est.; Fimiani, P.M. (conf.) - Curatolo, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Enna 4 marzo 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Attività di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento di rifiuti non autorizzata - Abbandonato e depositato in modo incontrollato rifiuti - Deiezioni animali - Fertirrigazione

In termini generali, quel che rileva ai fini della sottrazione delle deiezioni animali dalla normativa sui rifiuti è che tale utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dal d.m. 25 febbraio 2016 e dalla normativa regionale, altresì postulando, la pratica della fertirrigazione, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione; peraltro, l'onere della prova relativa alla sussistenza delle condizioni di liceità dell'utilizzazione agronomica degli effluenti ricade su colui che ne invoca l'applicazione (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 12 ottobre 2015, n. 40782, Valigi, rv. 264.991; Cass. Sez. III 2 aprile 2013, n. 15043, Goracci, rv. 255.248, in *Ambiente e sviluppo*, 2013, 12, 1031. Relativamente al soggetto sul quale grava l'onere della prova, cfr.: Cass. Sez. III 9 febbraio 2012, n. 5039, Di Domenico, rv. 251.973.

*

Cass. Sez. III 20 marzo 2023, n. 11552 - Ramacci, pres.; Aceto, est.; Angelillis, P.M. (parz. diff.) - Domenici, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Livorno 18 ottobre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Autorizzazione al trattamento delle materie prime secondarie (MPS) derivanti dall'attività di stoccaggio e frantumazione di rifiuti provenienti da lavori edili - Reato di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

L'art. 256, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 sanziona l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, qualunque esse siano, non operando la fattispecie alcuna distinzione tra prescrizioni relative ai rifiuti e prescrizioni relative ad altro; la violazione di qualunque prescrizione infrange il precetto penale e ciò sul semplice rilievo che le prescrizioni (tutte) imposte con l'autorizzazione costituiscono le condizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi cui deve essere informata la gestione dei rifiuti (art. 208, comma 11, d.lgs. n. 152 del 2006, che richiama l'art. 178 dello stesso decreto); è infatti la gestione di rifiuti nel suo complesso che costituisce attività di pubblico interesse (art. 177, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006) e che legittima le limitazioni alla libertà dell'iniziativa privata consentite dall'art. 41, secondo comma, Cost.; dunque è l'intera attività di impresa che rileva, dal suo inizio fino alla sua fine, non sfuggendo alla valutazione di pubblico interesse nemmeno il quomodo ed il quando della sua cessazione [arg. ex art. 208, comma 11, lett. f), d.lgs. n. 152, cit.] (1).

(1) Relativamente alle modalità di individuazione delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, la cui inosservanza è sanzionata dalla previsione di cui all'art. 256, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, cfr. Cass. Sez. III 11 febbraio 2019 (ud. 30 ottobre 2018), n. 6364, Mottadelli, rv. 275.835, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 6, 440.

*

Cass. Sez. III 2 marzo 2023, n. 8975 - Ramacci, pres.; Est. Andronio, est.; Mignolo, P.M. (conf.) - Ric. Frustaglia, ric. (*Dichiara inammissibile App. Bologna 18 ottobre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Raccolta e smaltimento - Trasporto abusivo di tonnellate di materiale proveniente dal crollo totale o parziale di edifici a causa di terremoto - Nozione di abusività della condotta - Condizioni.

L'avverbio «abusivamente» di cui all'art. 452 quaterdecies c.p. si riferisce a tutte le attività non conformi ai precisi dettati normativi, svolte nel delicato settore della raccolta e smaltimento di rifiuti. Pertanto, la natura abusiva, che qualifica anche la condotta di altri delitti contro l'ambiente, della condotta è tale non solo quando è svolta in assenza delle prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente illegittime, o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma anche quando è posta in essere in violazione di leggi statali o regionali - ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale - ovvero di prescrizioni amministrative (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 30 marzo 2017, n. 15865, Rizzo, rv. 269.491; Cass. Sez. III 3 marzo 2010 (ud. 25 novembre 2009), n. 8299, Del Prete, in *Ambiente e sviluppo*, 2010, 8-9, 753.

*

Cass. Sez. III 2 marzo 2023, n. 8968 - Ramacci, pres.; Gentili, est.; Orsi, P.M. (conf.) - Senses, ric. (*Conferma App. Trieste 22 novembre 2021*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Spedizione di rifiuti - Importazione non autorizzata sul territorio nazionale di casse contenenti parti usate di autoveicoli, prive della necessaria documentazione - Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio o intermediazione di rifiuti, in assenza della necessaria autorizzazione.

Sebbene alle parti usate di autoveicoli possa applicarsi in linea di principio la disciplina prevista per il commercio dei beni di occasione, deve ritenersi che tale operazione sia realizzabile solamente dopo l'avvenuta realizzazione delle attività di bonifica e di eventuale rigenerazione di tali prodotti, tali da riportare detti beni allo stato originario ovvero ad una piena funzionalità previa riparazione degli stessi; diversamente, ove cioè tali adempimenti non siano stati compiuti, ai medesimi deve intendersi applicabile in tutto e per tutto la disciplina riguardante i rifiuti, senza che, giova precisare, a ciò osti il fatto che, pur nella condizione in cui gli stessi si dovessero trovare, ai medesimi sia stata attribuita una qualche rilevanza economica, atteso che non vi è contraddizione fra la attribuzione ad un determinato oggetto di un dato valore commerciale e la sua qualificazione in termini di rifiuto (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 18 novembre 2019, n. 46586, Marchi, rv. 277,280, in *Studium juris*, 2020, 6, 760; Cass. Sez. III 6 febbraio 2017 (ud. 15 dicembre 2016), n. 5442, Zantonello, rv. 269.249.

*

Cass. Sez. III 15 febbraio 2023, n. 6330 - Liberati, pres.; Semeraro, est.; Tocci, P.M. (diff.) - Califano, ric. (*Cassa in parte con rinvio Trib. Nocera inferiore 21 aprile 2022*)

Animali - Detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze - Reato di cui all'art. 727, comma 2 c.p. - Confisca.

La confisca di cui all'art. 240, comma 2, n. 2, c.p. non è necessariamente predicabile con riguardo a qualsiasi ipotesi di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 11 gennaio 2023 (ud. 8 novembre 2022), n. 537, Anastasi, rv. 284.031; Cass. Sez. III 3 maggio 2017, n. 20934, Bruscolini, rv. 270.135.

*

Cass. Sez. III 10 febbraio 2023, n. 5738 - Ramacci, pres.; Noviello, est.; Cuomo, P.M. (diff.) - Lombardo, ric. (*Cassa con rinvio Trib. Cosenza 24 marzo 2022*)

Acque - Inquinamento idrico - Scarico di reflui - Illecita gestione di rifiuti (smaltimento non autorizzato di rifiuti) - Differenza.

Le modalità in concreto seguite per lo sversamento segnano l'imprescindibile criterio per stabilire se vi sia stato scarico di reflui piuttosto che un abbandono o ancor più in generale uno smaltimento non autorizzato di rifiuti. In tema di inquinamento idrico, ai fini della integrazione del reato di cui agli artt. 124, comma 1, e 137, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, costituisce scarico non autorizzato di acque reflue industriali qualsiasi immissione delle stesse che deve tuttavia avvenire attraverso un sistema stabile di collettamento che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricevente acque superficiali. Occorre precisare che la stabilità del collettamento non va in ogni caso confusa con la presenza, continuativa nel tempo, dello stesso sistema di riversamento, in contrasto con la occasionalità del medesimo, bensì va identificata nella presenza di una struttura che assicuri il progressivo riversamento di reflui da un punto all'altro, cosicché, in altri termini, la disciplina delle acque sarà applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, di acque reflue, in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni, o altro sistema stabile nei termini suddetti. In tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo ricevente si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 16 maggio 2017, n. 24118, Saligari, rv. 270.305, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 7, 539; Cass. Sez. III 23 marzo 2021, n. 11128, Azzalini, rv. 281,567, in *Foro it.*, 2021, 2, 10, 584 e in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2021, 1-2, 338.

*

Cass. Sez. III 10 febbraio 2023, n. 5733 - Ramacci, pres.; Semeraro, est.; Molino, P.M. (diff.) - Galuppini, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Brescia 21 aprile 2022*)

Acque - Attività di allevamento suino - Effluente di allevamento - Fertirrigazione - Pratica illecita.

Ai sensi dell'art. 74, comma 1, lett. v), d.lgs. n. 152 del 2006 per effluente di allevamento si intende «le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura». La pratica

della «fertilizzazione», che sottrae il deposito delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l'esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonché l'adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l'assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertilizzazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo. Tenuto conto della disciplina, il rilascio di deiezioni animali integra una condotta di fertilizzazione penalmente rilevante ex art. 137, comma 14, d.lgs. n. 152 del 2006 e non l'illecito amministrativo ex art. 133, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, che punisce unicamente colui che effettui scarichi di acque reflue provenienti da allevamento di bestiame (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III, 9 febbraio 2012, n. 5039, Di Domenico, rv. 251.973; Cass. Sez. III 2 aprile 2013, n. 15043, Goracci, rv. 255.248, in *Ambiente e sviluppo*, 2013, 12, 1031.

*

Cass. Sez. III 3 febbraio 2023, n. 4588 del (c.c.) - Aceto, pres.; Scarcella, est.; Ricciardi, P.M. (conf.) - Gallone, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Brindisi 22 giugno 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Trasporto abusivo di rifiuti pericolosi - Confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti - Art. 260 ter, d.lgs. n. 152 del 2006.

La legge n. 12/2019, che ha convertito il d.l. n. 135/2018, con l'art. 6, comma 2, dispone che «Dal 1° gennaio 2019, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) gli articoli 16, 35, 36, 39 commi 1, 2, 2 bis, 2 ter e 2 quater, 9, 10 e 15, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205». Poiché l'art. 36 ha inserito, dopo l'art. 260, gli artt. 260 bis e 260 ter, si deve ritenere, senza ombra di dubbio, che quest'ultima disposizione non sia più in vigore con la conseguenza che la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto di rifiuti resta disciplinata dall'art. 259, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 12 gennaio 2022 (ud. 26 novembre 2021), n. 516, Ciliberto, non massimata.

*

Cass. Sez. III 3 febbraio 2023 n. 4586 (c.c.) - Aceto, pres.; Noviello, est.; Angelillis, P.M. (diff.) - Ryngwelska, ric. (*Cassa con rinvio Trib. Brescia 28 giugno 2022*)

Animali - Reato di maltrattamento di animali - Confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali - Divieto di restituzione degli animali - Esclusione.

Il divieto di restituzione di cui all'art. 324, comma 7, c.p.p. riguarda soltanto le cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, comma 2, c.p. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato. Tale non è il caso relativo ad animali rispetto ai quali né l'art. 544 sexies c.p. richiama l'art. 324, comma 7 c.p.p. né allo stato degli atti si spiega se essi siano riconducibili alla fattispecie di cui al comma 2 del citato art. 240 (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. Un. 4 ottobre 2019, n. 40847, Bellucci, rv. 276.690, in *Foro it.*, 2020, 3, 2, 192; in *Dir. pen. e processo*, 2019, 12, 1634 e in *Studium juris*, 2020, 5, 597.

*

Cass. Sez. III 1° febbraio 2023, n. 4221 (c.c.) - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Orsi, P.M. (conf.) - D'Angelo, ric. (*Conferma Trib. Messina 12 maggio 2022*)

Sanità pubblica - Sfalci e potature - Rifiuti - Esclusione - Condizioni

Gli sfalci e le potature che non costituiscono rifiuto - e che quindi rientrano nella deroga di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), d.lgs. 152/2006 - sono solo quegli sfalci e quelle potature riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle procedure che non danneggino l'ambiente o non mettano in pericolo la salute umana; se questi presupposti non ricorrono, gli scarti vegetali di cui sopra sono classificabili come rifiuti (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 9 marzo 2020 (ud. 2 ottobre 2019), n. 9348, Pitanti, rv. 278.638, in *Studium juris*, 2020, 11, 1430 e in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 5, 418.

*

Cass. Sez. III 1° febbraio 2023, n. 4214 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Cuomo, P.M. (conf.) - Doneddu, ric. (*Dichiara inammissibile App. Cagliari 26 gennaio 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Classificazione di una sostanza o di un oggetto quale rifiuto - Modalità di classificazione.

La classificazione di una sostanza o di un oggetto quale rifiuto non deve necessariamente basarsi su un accertamento peritale, potendo legittimamente fondarsi anche su elementi probatori, quali le dichiarazioni testimoniali, i rilievi fotografici o gli esiti di ispezioni e sequestri e l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183, d.lgs. n. 152 del 2006 costituisce una questione di fatto, demandata al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (1).

(1) Sugli elementi probatori sui quali sia possibile fondare la classificazione di una sostanza o di un oggetto quale rifiuto, cfr. Cass. Sez. III 8 settembre 2022, n. 33102, Bartucci, rv. 283.417, in *Ambiente e sviluppo*, 2022, 11, 715. Relativamente alla qualificazione come *questio facti* dell'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, cfr. Cass. Sez. III 10 giugno 2019, n. 25548, Schepis, rv. 276.009, *ivi*, 2019, 7, 560.

*

Cass. Sez. III 1° febbraio 2023, n. 4213 - Ramacci, pres.; Liberati, est.; Cuomo, P.M. (conf.) - P.G. in proc. Quarti, ric. (*Cassa con rinvio Trib. Bergamo 25 marzo 2022*)

Caccia e pesca - Caccia - Reato di uccellazione - Reato di pericolo a consumazione anticipata.

Il reato di uccellazione è integrato da qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, e dunque è configurato come un reato di pericolo a consumazione anticipata, per il cui perfezionamento non è richiesta l'effettiva cattura degli animali, essendo sufficiente la semplice predisposizione di mezzi, quali le trappole e le reti, idonei allo scopo; con tale previsione il legislatore si propone, infatti, di punire i sistemi di cattura con potenzialità offensiva indeterminata, tali anche da comportare il pericolo di un depauperamento della fauna, e ciò a prescindere dall'abbattimento o meno degli animali, con la conseguenza che il reato si perfeziona anche nel caso in cui la cattura non si sia in concreto verificata (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 26 febbraio 2016, n. 7861, Vassalini, rv. 266.278; Cass. Sez. III 21 maggio 2020 (ud. 3 dicembre 2019), n. 15561, Taboni, rv. 278.837, in *Studium juris*, 2021, 1, 91.

*

Cass. Sez. III 1° febbraio 2023, n. 4209 - Ramacci, pres.; Di Stasi, est.; Angelillis, P.M. (conf.) - Acampora, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Napoli Nord 8 luglio 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Scarti di lavorazione del pomodoro - Trasporto in assenza della prescritta autorizzazione - Illecita gestione.

Il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, è reato istantaneo, essendo sufficiente anche una sola condotta integrante una delle ipotesi alternative tipizzate dalla fattispecie penale, purché costituisca una «attività» e non sia assolutamente occasionale; con riferimento alla non occasionalità della condotta rileva una minimale organizzazione e, a tal fine, possono essere utilizzati indici quali il dato ponderale dei rifiuti oggetto di gestione, la loro natura, la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all'attività concretamente svolta, il numero dei soggetti coinvolti nell'attività (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 8 febbraio 2021, n. 4770, Cappabianca, rv. 280.375, in *Ambiente e sviluppo*, 2021, 5, 343; Cass. Sez. III 25 luglio 2017, n. 36819, Ricevuti, rv. 270.995, *ivi*, 2017, 10, 668.

*

Cass. Sez. III 24 gennaio 2023, n. 2865 - Ramacci, pres.; Aceto, est.; Molino, P.M. (diff.) - Toninelli, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Milano 4 marzo 2022*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Sottoprodotti di origine animale idonei al consumo umano ma ad esso non destinati.

I sottoprodotti derivanti da animali idonei al consumo umano, ma ad esso non destinati per motivi commerciali o problemi di lavorazione o difetti di imballaggio o perché scaduti, possono certamente essere trattati ed impiegati come sottoprodotti, ma solo in quanto siano assicurati alla precise condizioni previste per tale destinazione; laddove invece tali condizioni vengano macroscopicamente disattese, correttamente detti materiali non possono che essere considerati come «rifiuti» e sottoposti alla relativa disciplina, esattamente come lo sarebbero e lo sono ove sin dall'inizio non destinati al recupero e riutilizzo, ma al contrario convogliati allo smaltimento (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 18 novembre 2019 n. 46586, Marchi, rv. 277.280, in *Studium juris*, 2020, 6, 760.

*

Cass. Sez. III 11 gennaio 2023, n. 537 - Sarno, pres.; Reynaud, est.; Costantini, P.M. (conf.) - Anastasi, ric. (*Cassa in parte con rinvio Trib. Catania 26 maggio 2022*)

Animali - Reato di abbandono di animali - Condizioni.

L'ipotesi di reato di cui all'art. 727, comma 2, c.p. non postula la necessaria ricorrenza di situazioni, quali la malnutrizione e il pessimo stato di salute degli animali, indispensabili per poterne qualificare la detenzione come incompatibile con la loro natura, ma al proposito rilevano tutte quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione, compresi comportamenti colposi di abbandono e incuria (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 19 dicembre 2012, n. 49298, Tomat, rv. 253.882; Cass. Sez. VII 24 novembre 2015, n. 46560, Francescangeli, rv. 265.267.

*

Cass. Sez. III 10 gennaio 2023, n. 398 (c.c.) - Ramacci, pres.; Reynaud, est.; Riccardi, P.G. (conf.) - Castagna, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. ries. Vibo Valentia 12 luglio 2022*)

Ambiente - Inquinamento - Sequestro preventivo - Inefficacia del conseguimento dell'AIA rispetto a delitti già commessi.

La mera effettuazione del programma necessario all'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale ex art. 29 bis, d.lgs. n.152 del 2006 non determina l'estinzione dei reati e la sopravvenuta insussistenza del fumus boni iuris con conseguente necessità di revoca del sequestro preventivo. Il rilascio della citata autorizzazione non produce ex lege alcun effetto sui reati già commessi (in motivazione si è precisato che per il delitto è, infatti, previsto esclusivamente il ravvedimento operoso ex art. 452 decies c.p. e l'impossibilità di procedere alla confisca ex art. 452 undecies c.p. ove siano state realizzate la messa in sicurezza e, ove necessario, effettuate la bonifica ed il ripristino dello stato dei luoghi) (1).

(1) Nessun precedente in termini. Relativamente alle ipotesi nelle quali, ai sensi dell'art. 452 undecies, c.p., non sia possibile procedere alla confisca, cfr. Cass. Sez. III 5 agosto 2021, n. 30691, Praticò, in *Ambiente e sviluppo*, 2021, 10, 735.